

CONTRATTO DI FORNITURA DI CALORE
(per utenze pubbliche)

Contratto n. del

Codice Servizio

Codice Anagrafico

Cliente: Comune di Pioltello		Codice Fiscale / Partita Iva: 83501410159 / 00870010154		
Domicilio: Via Carlo Cattaneo n. 1, Pioltello (MI)		Telefono		
Ubicazione Fornitura:				
Palazzo Municipale di Pioltello, via Carlo Cattaneo 1 - Scuola Media, via Iqbal Masih 5 - Scuola Elementare, via Bolivia 3				
Categoria	Tariffa	Kcalorie	Portata	Operatore
	volume			

Recapitare a:
Comune di Pioltello
Indirizzo
Via Carlo Cattaneo, n. 1 – 20096 Pioltello (MI)

Note contrattuali: LETTURA DI INIZIO FORNITURA KWh

Gli importi sotto elencati saranno addebitati sulla prima bolletta con l'imposizione fiscale di competenza

Causale	Descrizione	Quantità	Valuta	Importo unitario	Importo totale
ADDA	Addebito deposito cauzionale	1	euro	0	0
BOLC	Bollo ass. virt. Aut n. 90318 27/11/2002.	1	euro	16,00	16,00

Allegati:

- Allegato 1: Contratto di fornitura energia termica (da sottoscrivere)
 - Allegato A: formula del prezzo della fornitura
 - Allegato B: Informativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i..
 - Allegato C: Formulario di Reclamo

Pioltello (MI), [•]

COGESER SERVIZI S.r.l.

.....

Il Dirigente del Comune di Pioltello

.....

CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA

Cliente: Comune di Pioltello

C.F.: 83501410159 - **P. IVA:** 00870010154

Indirizzi fornitura: Palazzo Municipale di Pioltello, via Carlo Cattaneo 1 - Scuola Media, via Iqbal Masih 5 - Scuola Elementare, via Bolivia 3

Uso della fornitura energia termica: riscaldamento scuole e uffici (palazzo municipale)

Potenza installata: 1550 kW

Data inizio fornitura: 1° ottobre 2022

Premesso che:

- il Comune di Pioltello ha stipulato, con decorrenza dal 1° ottobre 2012 per una durata di dieci anni, i contratti per la fornitura di energia termica da parte di Cogeser Servizi S.r.l. agli edifici pubblici comunali, vale a dire il Palazzo Municipale sito in Via Carlo Cattaneo, 1, la Scuola Media di Via Masih, 5, e la Scuola Elementare di Via Bolivia, 3;
- considerato l'avvicinarsi della scadenza contrattuale, il Comune, con delibera del Consiglio comunale del [●] n. [●], ha deciso di affidare nuovamente il servizio di fornitura di energia termica alla società per altri dieci anni;
- con il presente atto, le parti stabiliscono le condizioni per il servizio di fornitura di energia termica negli edifici pubblici comunali, che sarà erogato mediante la rete di teleriscaldamento gestita dallo stesso fornitore, Cogeser Servizi;
- le parti stipulano e concordano quanto segue.

Art. 1 – Definizioni

«*ARERA*» è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

«*Autorità*» è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

«*Cliente*» è il Comune di Pioltello

«*Comune*» è il Comune di Pioltello

«*Contratto*» è il contratto di fornitura di energia termica

«*Fornitore*» è Cogeser Servizi S.r.l.

«*Fornitura*» è la fornitura di energia termica agli immobili comunali

«*Immobilabile*» è uno dei luoghi di erogazione della fornitura, vale a dire il Palazzo Municipale sito in Via Carlo Cattaneo n. 1, la Scuola Media di Via Masih n. 5, e la Scuola Elementare di Via Bolivia n. 3

«*Immobili*» sono i luoghi di erogazione della fornitura

«*Società*» è Cogeser Servizi S.r.l.

«*Parti*» sono Cogeser Servizi S.r.l. e il Comune di Pioltello

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente atto disciplina le condizioni della fornitura di energia termica da parte della Società al Comune.

Art. 3 – Durata del contratto

Il Contratto ha efficacia a partire dal 1° ottobre 2022 e avrà una durata di dieci (10) anni.

Alla scadenza della durata, non si applica il rinnovo automatico del contratto.

Art. 4 – Fornitura dell'energia termica

La Società si impegna ad iniziare la fornitura nel termine sopra indicato, definito "*data di inizio fornitura*", e a garantire la continuità del servizio, assicurando la fornitura di acqua calda al Cliente per 8.760 ore all'anno.

L'attivazione o la disattivazione del misuratore (conta kWh), che determinano l'inizio e la fine della fornitura, possono essere effettuate solo da operatori incaricati dalla Società che, all'atto dell'apertura o della chiusura, redigeranno apposito verbale.

Il Comune si impegna ad utilizzare l'energia termica erogata per l'uso e le potenzialità richiesti con il presente contratto e in conformità alle regole di prudenza e di sicurezza.

Il Cliente assume a suo carico ogni onere e responsabilità inerente alla gestione dell'impianto interno collocato dopo il misuratore/scambiatore.

Il Cliente si impegna a comunicare alla Società eventuali variazioni del tipo di utilizzo dell'energia termica, in particolare quelle che comportano l'applicazione di una diversa aliquota IVA o imposte e tariffe diverse e assume ogni responsabilità al riguardo, esonerando fin d'ora la Società da ogni responsabilità nel caso di mancata comunicazione.

In particolare, la Società non sarà responsabile per gli incidenti accaduti al Cliente o a terzi, a causa della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, dell'uso improprio dell'energia termica o per la mancata osservanza delle norme antinfortunistiche e di sicurezza.

Il Cliente non potrà, sotto qualsiasi forma, trasferire o cedere energia termica a terzi tramite derivazioni o altri metodi di consegna.

In caso di violazione delle presenti norme, il Contratto si intende immediatamente risolto senza che nessuna richiesta di risarcimento o di altra natura possa essere avanzata dal Cliente nei confronti della Società.

Si qualifica uso domestico, ferme restando le determinazioni contenute nei provvedimenti tariffari vigenti, qualsiasi utilizzo effettuato nei locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o collettivo. Non sono usi domestici, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli usi delle attività imprenditoriali (industriali e commerciali) o professionali, nonché da parte di uffici pubblici, scuole, ospedali, case di cura, convitti, carceri, sedi di enti, associazioni e simili.

Nel caso di variazioni dell'uso, le Parti concorderanno le modifiche contrattuali conseguenti.

Art. 5 – Impianti di erogazione dell'energia termica

L'erogazione di calore da parte della Società avviene attraverso la rete di distribuzione cittadina tramite tre sottostazioni di scambio termico costituite principalmente da scambiatori di calore a piastre, da contatori di calore (conta kWh) e da sistemi per la regolazione automatica della temperatura.

L'installazione delle apparecchiature indicate nel comma precedente e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, sono a carico della Società. Le apparecchiature rimarranno sempre di proprietà della Società oppure della sua controllante, Cogeser S.p.A.

Se fossero necessari interventi di manutenzione o sostituzione di componenti della sottostazione termica di cui al comma 1 a causa di anomalie, malfunzionamenti o sedimenti dell'impianto a valle dello scambiatore, il costo delle sostituzioni o manutenzioni effettuate dalla Società saranno totalmente a carico del Comune.

La gestione dell'impianto termico posto a valle dello scambiatore, comprese pompe di circolazione, vasi di espansione, eventuali serbatoi di accumulo

dell'acqua sanitaria, oltre alle spese dell'energia elettrica per le pompe di circolazione del relativo impianto, sono a carico del Cliente.

Il costo della sostituzione di componenti dell'impianto a valle dello scambiatore, previa accettazione per iscritto del preventivo di spesa predisposto dalla Società, sarà fatturato a parte nei confronti del Cliente.

Art. 6 – Garanzie

Il Cliente non sarà tenuto al versamento del deposito cauzionale.

Art. 7 – Prezzo del servizio

Il servizio di erogazione calore è fornito a consumo, in base all'energia contabilizzata dal contatore di kWh installato presso la sottocentrale del Cliente. Il prezzo del kWh è definito nella formula dell'**allegato A** ed è indicizzato secondo i criteri di cui all'**articolo 8**.

L'allegato A specifica in dettaglio le singole voci che compongono il prezzo della fornitura e le relative modalità di aggiornamento.

Art. 8 – Adeguamento dei prezzi

Il costo della componente energia che fa parte del corrispettivo cambierà nel corso della durata del contratto secondo i criteri stabiliti nell'**allegato A**.

Art. 9 – Calcolo dei consumi e fatturazione

La Società eseguirà la lettura dei consumi risultanti dai contatori almeno una volta ogni mese. Qualora l'Autorità dovesse emanare regole che impongono una maggiore frequenza nelle letture effettive dei consumi, esse troveranno applicazione automatica al contratto.

In mancanza di lettura effettiva del misuratore, la fattura sarà emessa in base ai consumi stimati tenendo conto dei consumi storici del Cliente.

La Società emetterà la fattura per la fornitura al termine di ogni bimestre o al più mensilmente.

Le fatture sono emesse sulla base dei consumi (attribuiti su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il numero nel periodo) rilevati a cura della Società o comunicati dal Cliente (a seguito di autolettura). Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione avverrà sulla base dei consumi presunti, stimati dalla Società sulla base dei consumi storici del Cliente.

In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà richiesto il conguaglio ricalcolando i consumi della precedente lettura effettiva.

Il conguaglio, a credito o debito, sarà effettuato sulla base del consumo medio giornaliero.

In caso di contestazioni sull'importo della fattura, il Cliente può presentare entro 30 giorni dall'emissione della fattura reclamo scritto alla Società.

La presentazione del reclamo non esonera il Cliente dal pagamento integrale della fattura entro il termine di scadenza. Eventuali rimborsi saranno corrisposti dalla Società con successivo accredito, ma senza pagamento di interessi al Cliente.

Art. 10 – Misure e controlli

La lettura dei misuratori viene effettuata tramite telelettura o da persone incaricate dalla Società, munite di distintivo o tessere di riconoscimento, con la periodicità stabilita dalla stessa.

Il Cliente consente, in ogni caso, agli incaricati sopra indicati l'accesso ai propri immobili per ogni esigenza di servizio.

Art. 11 – Pagamento

Il Cliente dovrà pagare la fattura secondo i termini e le modalità indicate nella fattura stessa.

In particolare, la fattura indicherà gli estremi del conto corrente bancario della società (c.d. IBAN) sul quale dovrà essere effettuato il pagamento.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, della fattura entro la sua scadenza, il Cliente dovrà pagare, in aggiunta al capitale, gli interessi legali di mora pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di otto (8) punti percentuali, secondo quanto stabilito dal 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i..

Art. 12 – Rateizzazione dei pagamenti

Il Cliente, nel caso in cui l'importo fatturato fosse superiore a 3 (tre) volte l'importo medio delle fatture emesse nei 12 mesi precedenti l'emissione delle fatture, ha facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento in rate costanti nelle tre mensilità successive.

Il Cliente deve chiedere la rateizzazione, a pena di decadenza, entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine di pagamento della fattura.

In caso di rateizzazione, la Società ha diritto di applicare al Cliente, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della fattura, gli interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

Art. 13 – Recesso del Cliente

Il Comune ha la facoltà di recedere in anticipo rispetto alla scadenza del contratto con un preavviso minimo di due anni.

Il Comune dovrà pagare alla Società un importo corrispondente al valore degli impianti strumentali per la fornitura di energia termica negli edifici serviti (ad esempio, scambiatore, ecc.), compresi gli

allacciamenti agli edifici pubblici oggetto di recesso, che non sia stato ancora ammortizzato alla data di efficacia del recesso da parte del Comune. Dopo il ricevimento della dichiarazione di recesso, la Società trasmetterà al Comune il calcolo dell'ammontare del valore degli impianti non ancora ammortizzato che deve essere pagato.

Alla data di efficacia del recesso, la Società effettuerà la lettura finale e la chiusura del misuratore. Fino a tale operazione, il Cliente è obbligato al pagamento del consumo dell'energia termica e di qualsiasi spesa ed onere connessi, oltre al risarcimento degli eventuali danni, anche per tutto il periodo in cui il Comune continuerà ad essere intestatario del contratto di fornitura.

Art. 14 – Cessione del Contratto

La Società non può cedere il contratto ad un'altra impresa, tranne che in caso di cessione del ramo di azienda che si occupa dello svolgimento del servizio. In questa ipotesi, l'impresa acquirente subentrerà automaticamente nella titolarità del contratto, a condizione che abbia gli stessi requisiti necessari per l'affidamento del servizio.

In ogni caso, la cessione non comporta un mutamento delle condizioni contrattuali preesistenti.

Art. 15 – Cessione dell'utenza

In caso di vendita dei locali in cui sono ubicati gli impianti di fornitura di energia termica o concessione in locazione o in uso a terzi degli stessi, il Cliente deve darne immediata comunicazione alla Società mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

In caso contrario, il Cliente rimarrà responsabile per il pagamento dei consumi di energia termica effettuati dai suoi successori e dei relativi canoni, nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti.

Art. 16 – Responsabilità

La Società assume nei confronti del Cliente solo l'impegno di distribuzione e fornitura dell'energia termica nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal Contratto.

Il Cliente o altri soggetti da lui incaricati non potranno intervenire sull'impianto esistente a monte dello scambiatore di calore. In caso di violazione del divieto, il Cliente sarà responsabile di ogni conseguenza.

Inoltre, se la condotta del Cliente pregiudica la sicurezza di esercizio dell'impianto, la Società avrà la facoltà di sospendere la fornitura di energia termica senza che il Cliente abbia diritto di pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

La Società non assume alcuna responsabilità sul corretto funzionamento dell'impianto termico posto a

valle dello scambiatore, impianto per il quale è esclusivamente responsabile il Cliente.

Art. 17 – Interruzioni e limitazioni della fornitura

L'energia termica è erogata con continuità, salvo cause di forza maggiore o per ragioni di servizio, come manutenzioni, riparazioni/sviluppo o motivi di sicurezza. Non può essere attribuita alcuna responsabilità, per nessun titolo, ragione o causa, alla Società qualora intervenissero ritardi o mancati rifornimenti per cause indipendenti dalla Società.

Se si verificassero riduzioni di qualità o quantità del calore fornito per cause di forza maggiore o per cause non imputabili alla Società, il Cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.

Eventuali sospensioni, parziali o totali, della fornitura derivanti da ragioni tecniche saranno, se sarà possibile, comunicate al Cliente con adeguato preavviso.

Art. 18 – Sospensione della fornitura

In caso di mancato pagamento, anche di una sola fattura, la Società potrà inviare al Cliente una diffida assegnandogli un termine di almeno 15 giorni per provvedere al pagamento.

In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, la Società potrà sospendere la fornitura, a condizione che tale conseguenza sia stata indicata nella diffida di pagamento.

Le spese di attivazione e disattivazione del misuratore, le spese postali e le eventuali spese legali per il recupero del credito a carico del Cliente.

Art. 19 – Caratteristiche della fornitura

L'erogazione del calore sarà effettuata mediante la rete di allacciamento e la sottocentrale di utenza, senza limitazioni di orario, fatte salve eventuali limitazioni previste da norme di legge e da provvedimenti della pubblica autorità.

La temperatura dell'acqua circolante nella rete (all'ingresso dello scambiatore di calore sul lato esterno) sarà compresa tra un minimo di 70°C (con una tolleranza di +/- 5°C) e un massimo di 100°C (con una tolleranza di +/-5°C), variabile a seconda della stagione e delle condizioni di utilizzo della rete di teleriscaldamento.

La temperatura dell'acqua di riflusso (all'uscita dello scambiatore di calore sul lato esterno) dovrà tendenzialmente essere pari o inferiore a 65°C.

Il Cliente non potrà in alcun caso prelevare calore prima dello scambiatore di calore o sottrarre acqua dal circuito primario o rimuovere l'isolazione termica delle tubazioni del teleriscaldamento.

Eventuali inadempimenti da parte del Cliente comporteranno il diritto per la Società di risolvere

immediatamente il contratto e, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni.

Nel periodo estivo le temperature potranno essere adeguatamente ridotte, in relazione alle diverse esigenze del Cliente.

Art. 20 – Condizioni di allacciamento

Lo scambiatore di calore è situato, ove possibile, in un locale posto in prossimità del confine dell'unità immobiliare.

Il Cliente è tenuto a mantenere o ottenere da terzi la costituzione di una servitù di passaggio, di appoggio o di affissione a favore della rete di distribuzione della Società, con diritto di quest'ultima di godere gratuitamente della servitù.

Se non fosse possibile collocare lo scambiatore di calore in un locale posto al confine dell'immobile e fosse, necessario mettere le tubazioni di distribuzione calore all'interno della proprietà del Cliente, egli è tenuto a non compiere opere di edificazione sul passaggio delle stesse, né a realizzare manufatti o pavimentazione che ostacolano la manutenzione delle tubature o rendano più oneroso il ripristino dei luoghi dopo gli interventi di manutenzione. In caso di violazione dei divieti, le spese per il maggior costo dell'intervento e per il ripristino della superficie saranno integralmente a carico del Cliente.

La continuazione della fornitura è subordinata all'ottenimento e alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione e all'esercizio di tutti gli impianti strumentali.

Se la posa delle tubazioni o delle apparecchiature deve avvenire su aree di proprietà pubblica, il Comune si impegna a concedere l'autorizzazione o a fare tutto quanto necessario per la costituzione della servitù a favore della Società.

Per tutta la durata della fornitura il Comune si impegna a non richiedere alla Società alcun canone (compreso il c.d. canone non ricognitorio), tassa o corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico con le tubazioni e gli impianti di teleriscaldamento necessari per l'erogazione del servizio.

Il Cliente assicura al personale incaricato dalla Società il libero accesso ai locali interessati dalle apparecchiature e dalle tubazioni per l'esecuzione di lavori di manutenzione e per l'esercizio dell'impianto e consegna alla Società copia delle chiavi di accesso al locale termico.

I lavori di allacciamento e montaggio devono essere eseguiti dalla Società a regola d'arte, secondo le normative vigenti, e la stessa deve rilasciare al Cliente, senza alcun onere, la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti qualora sia prevista dalla legge.

L'allacciamento viene eseguito previa effettuazione di un sopralluogo tecnico diretto a verificare l'adeguatezza del locale messo a disposizione per il montaggio della sottostazione di scambio termico nella parte inferiore dell'edificio, il percorso del termodotto e la

prevalenza delle pompe di circolazione del circuito secondario.

Le opere edili o i ripristini per il passaggio delle tubazioni del teleriscaldamento sono a carico della Società.

Art. 21 – Standard di qualità commerciale e tecnica del servizio

Al servizio di fornitura dell'energia termica si applicano gli standard di qualità commerciale e tecnica approvati da ARERA, rispettivamente, con le delibere n. 526/2021/R/tlr, recante la Regolazione della qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento (RQCT), e n. 548/2019/R/tlr, recante la Regolazione della qualità tecnica dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento (RQTT).

Art. 22 – Contestazioni sulle temperature

In caso di contestazioni sulle temperature dell'acqua erogata, il Cliente potrà chiedere alla Società di eseguire una misurazione in contraddittorio, mediante richiesta scritta di sopralluogo con un preavviso di almeno 7 giorni. Al termine della misurazione, sarà redatto un verbale di constatazione firmato dalle parti.

Le contestazioni relative al servizio dovranno essere denunciate, sotto pena di decadenza, entro un termine massimo di 7 giorni dall'evento a mezzo di PEC o lettera A/R, allo scopo di consentire un tempestivo accertamento dei fatti e delle responsabilità.

Art. 23 – Funzionamento difettoso del misuratore

In caso di arresto o funzionamento difettoso dell'apparecchio di misura (conta kWh), la Società effettuerà le opportune verifiche e, se necessario, la sua sostituzione. In caso di accertato malfunzionamento del misuratore, la Società effettuerà, concordandola con il Cliente sulla base della percentuale di errore rilevato o, in assenza di tale percentuale con riferimento ai consumi storici del Cliente, la valutazione del consumo durante il periodo di irregolare funzionamento dell'apparecchio di misura, e provvederà al conseguente eventuale conguaglio sulla prima fattura successiva o con le diverse modalità concordate con il Cliente.

Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per presunti guasti o malfunzionamenti attribuiti ad

impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, se i guasti o malfunzionamenti risultassero non imputabili agli impianti gestiti dalla Società, il Cliente dovrà pagare alla Società i costi sostenuti per l'intervento.

Sono a carico del Cliente tutte le perdite e i danni derivanti da malfunzionamenti o anomalie nell'impianto termico a valle dello scambiatore; in tal caso, il Cliente sarà responsabile anche per i danni causati a terzi.

Art. 24 – Modifiche unilaterali

La Società darà informazione al Cliente di eventuali modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali almeno 60 (sessanta) giorni prima della loro applicazione, tramite comunicazione scritta.

Art. 25 – Mancato esercizio del diritto

Qualora la Società decidesse di non far valere nei confronti del Cliente i diritti derivanti dal presente Contratto, tale comportamento non potrà essere considerato come rinuncia a far valere i medesimi diritti in futuro.

Art. 26 – Foro competente

Per ogni controversia insorta tra le Parti con riferimento all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, o comunque da esso derivante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 27 - Spese registrazione contratto

Tutti gli oneri fiscali del presente contratto sono a carico della Società.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pioltello (MI) [●]

COGESER SERVIZI S.r.l.

.....

Il Dirigente del Comune di Pioltello

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c. il Cliente approva specificatamente i seguenti articoli: art. 2 (oggetto del contratto), art. 3 (durata del contratto), art. 7 (prezzo del servizio), art. 11 (pagamento), art. 14 (cessione del contratto), art. 15 (cessione dell'utenza), art. 16 (responsabilità), art. 17 (interruzioni e limitazioni nella fornitura), art. 18 (sospensione della fornitura), art. 20 (condizioni di allacciamento), art. 23 (funzionamento difettoso del misuratore), art. 25 (mancato esercizio del diritto), art. 26 (foro competente).

Il Dirigente del Comune di Pioltello

.....

Allegato A – Formula del prezzo della fornitura

<u>LEGENDA</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>		
P gas	€/sm ³	Prezzo Gas: Listino COGESER III Scaglione secondo l'indice di acquisto di tempo in tempo vigente	VARIABILE
PCI	Kcal/sm ³	Potere calorifico inferiore gas Metano	8250
n	%	Rendimento Generatore di Calore	82%
$\frac{Kcal}{Kwh}$	$\frac{Kcal}{Kwh}$	conversione Kcal in Kwh	860
K1 Pubblico	#	Sconto applicato all'utente TLR su componente GAS	0,89
K2	#	Coefficiente di "perequazione" per costi evitati	1,13
IVA	%	Aliquota come da normativa fiscale vigente	

FORMULA QUOTA VARIABILE

$$KWh_t (\text{€/Kwh}) = \{[(P_{gas} * K1) / (PCI * n) * 860] * K2\} + IVA$$

Strutture	Indirizzo	Potenza (kW)
Municipio	Via Cattaneo, 1	450
Istituto Comprensivo Iqbal Masih	Via Iqbal Masih 7	650
Circolo Didattico "Falcone e Borsellino"	Via Bolivia 3	450
	TOTALE	1.550

**Allegato B –
Informativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i..**

I dati riportati nel presente contratto costituiranno oggetto di trattamento anche automatizzato finalizzato principalmente all'esecuzione del contratto di fornitura e agli adempimenti ad esso strettamente collegati di natura amministrativa, o connessi a norme civilistiche, fiscali o contabili.

Il conferimento dei dati per le finalità suddette è obbligatorio per la conclusione e per l'esecuzione del contratto. Si informa altresì il Cliente che gode dei diritti di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 196/03 (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione degli stessi) e s.m.i..

Per accettazione

Il Dirigente del Comune di Pioltello

.....